



SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990
RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO
E (denominazione Università)
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SUL PAESAGGIO
L. n. 241/1990 – Art. 15

TRA

La **Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale** con sede legale in Venezia, Dorsoduro 30123, codice fiscale 80007580279 Partita IVA 02392630279 (di seguito anche denominata “Regione”), che interviene nel presente atto nella persona del (nome, cognome e qualifica) nato a il, codice fiscale giusta delibera della Giunta Regionale (numero delibera e data);

E

(denominazione Università), codice fiscale (indicare il codice), qui rappresentato da (nome e cognome), domiciliato per la carica in (indirizzo della sede), il quale interviene al presente atto in qualità di (carica ricoperta), nato a (luogo) il (data), autorizzato alla stipula del presente atto (tipo, numero e data del provvedimento);

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- inoltre, l'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”.

Premesso altresì che:

- con Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 45-septies e s.m.i. la Regione del Veneto ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio, al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto;
- l'allegato A alla DGR n. 1040 del 22 agosto 2023, che disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e degli Osservatori locali, individua, tra le attività principali dell'Osservatorio (art. 2), la formazione e l'aggiornamento in materia paesaggistica, nonché la



224b61fe



conoscenza dei paesaggi del Veneto, in quanto attività che contribuiscono in modo determinante a diffondere e ad approfondire la conoscenza e le capacità tecniche necessarie per governare il paesaggio e le sue trasformazioni;

- ai sensi dello stesso art. 2 del suddetto Allegato A, al fine della realizzazione di tali attività, l'Osservatorio promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati;
- Le attività dell'Osservatorio regionale, in relazione alla loro rilevanza, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, qualora rientrino nella fattispecie della promozione di attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica, di cui all'art. 45 ter della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

CONSIDERATO CHE:

- lo scopo dell'Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- l'Accordo viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare per la Regione esiste la necessità di promuovere lo svolgimento di attività in materia di paesaggio, per l'Università (denominazione Università) risulta utile avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del Paesaggio al territorio, aumentando il benessere della società, in ambito educativo e culturale;
- l'Osservatorio regionale per il paesaggio ha individuato tra le attività da avviare nell'anno 2024 (specificare l'attività);
- il Programma delle attività 2024 è stato approvato con DGR (indicare n. e data del provvedimento);
- tale attività (specificare il tipo di attività) rientra tra quelle previste dalla DGR n. 1040/2023;
- il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nella seduta del 15 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole in merito al *Programma delle attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio – Anno 2024 (Allegato 1)*, prendendo altresì atto della disponibilità manifestata dall'Università degli Studi di Verona, dall'Università IUAV di Venezia, dall'Università degli Studi di Padova e dall'Università Ca' Foscari Venezia a realizzare il programma delle attività 2024;
- (*inserire nell'Accordo con l'Università di Verona*) tale disponibilità è stata confermata dall'Università degli Studi di Verona, con nota del 27 febbraio 2024, acquisita agli atti della Regione in data 27 febbraio 2024, prot. reg. n. 101211, sull'Attività n. 1 – “Giornate di studio sul paesaggio veneto – 4^ Edizione”;
- (*inserire nell'Accordo con l'Università IUAV di Venezia*) tale disponibilità è stata confermata dall'Università IUAV di Venezia, con nota del 29 febbraio 2024, acquisita agli atti della Regione in data 5 marzo 2024, prot. reg. n. 113047, sull'Attività n. 2 – “Realizzazione di un video relativo alle giornate di studio su paesaggio e agricoltura svolte nel triennio 2021-2023”;
- (*inserire nell'Accordo con l'Università di Padova*) tale disponibilità è stata confermata dal Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università degli Studi di Padova, con nota del 28 febbraio 2024, acquisita agli atti della Regione in data 28 febbraio 2024, prot. reg. n. 101763, sull'Attività n. 3 – “Attività di sensibilizzazione per le scuole”;
- (*inserire nell'Accordo con l'Università Ca' Foscari di Venezia*) tale disponibilità è stata confermata dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari Venezia, con nota del 13 marzo 2024, acquisita agli atti della Regione in data 14 marzo 2024, prot. reg. n. 131664, sull'Attività n. 4 – Workshop “Il paesaggio e l'archeologia – 2^ Edizione”;
- (*inserire nell'Accordo con l'Università IUAV di Venezia e con il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell'Università degli Studi di Padova*) tale disponibilità è stata confermata dall'Università IUAV di Venezia, con nota del 29 febbraio 2024, acquisita agli atti della Regione in data 5 marzo 2024, prot. reg. n. 113047 e dal Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell'Università degli Studi



224b61fe



di Padova, con nota del 5 marzo 2024, acquisita agli atti della Regione in data 6 marzo 2024, prot. regionale n. 114925, sull'Attività n. 5 – “Corso regionale di formazione sul paesaggio”.

Pertanto, l'interesse suindicato può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto ed attività

1. Il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra Regione del Veneto – Osservatorio regionale per il paesaggio e (*indicare l'Università*) per la seguente attività (elencare l'attività oggetto della convenzione).

Art. 2 - Impegni delle parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.

1. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
2. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. La Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione del (*indicare l'Università*) la documentazione e le informazioni in suo possesso sulla materia oggetto della presente convenzione e a fornire tutte le indicazioni necessarie durante lo svolgimento delle stesse attività.
4. (*indicare l'Università*) si impegna a svolgere/realizzare l'attività (descrizione attività), in stretto rapporto di collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, e a mettere a disposizione ogni documentazione ed elaborato prodotto a semplice richiesta della Regione.
5. (*indicare l'Università*) si impegna a svolgere/realizzare l'attività (descrizione attività), con il coinvolgimento degli Osservatori locali per il paesaggio.

Art. 3 – Durata

1. L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata corrispondente al tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste dal programma, comunque non oltre il 31 dicembre 2024 salvo quanto previsto nel successivo articolo 8.

Art. 4 – Impegni finanziari

1. La Regione del Veneto, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale (numero e data del provvedimento), si impegna a contribuire all'attività (*indicare l'attività*) oggetto del presente accordo con un importo complessivo di euro (indicare importo) a titolo di rimborso delle spese sostenute dal (*indicare l'Università*) per le attività di (tipo di attività).
2. La richiesta di liquidazione, in unica soluzione, dovrà essere presentata da (*indicare l'Università*) a conclusione delle attività, corredata da una relazione sull'esito delle attività svolte e supportata da tutta la documentazione contabile a comprova delle spese effettivamente sostenute.
3. Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà di (*indicare l'Università*), l'attività non venga svolta completamente, l'importo assegnato quale rimborso spese sarà commisurato alla effettiva realizzazione delle attività.

Art. 5 – Responsabili di attuazione dell'Accordo

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale referente il (nome, cognome e qualifica).
2. (*indicare l'Università*) designa quale proprio rappresentante (indicare il rappresentante).
3. Ai rappresentanti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli scopi descritti nella presente convenzione.



224b61fe



Art. 6 – Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente atto viene redatto in un unico originale, in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. Il presente atto è soggetto a imposta di bollo che è assolta dall'Università di (*indicare l'Università*) in base all'autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di (*indicare sede, numero e data*).

Art. 7 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il Decreto Legislativo n. 196/2003 – come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 8 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno giorni.
[Le Parti devono concordare come sviluppare questa clausola]
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 9 – Foro competente per le controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 10 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**
Venezia, li
(nome, cognome e qualifica)

Per l'**Università** (*denominazione dell'Università*)
(luogo), li
(nome, cognome e qualifica)



224b61fe

